



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 132

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Corte Costituzionale, Sent. 03/12/2024, n.192 – Legge sull'autonomia differenziata.**

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 79 del 4 luglio 2024 si ritiene opportuno segnalare che la Corte Costituzionale con la Sentenza 03/12/2024, n.192 (all.n.1), ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.

**Secondo la Consulta, l'art. 116 Cost., il quale disciplina l'attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia, deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana, dunque tenendo conto di principi fondamentali quali solidarietà, cooperazione e salvaguardia dell'unità nazionale. I Giudici hanno chiarito che l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini. Alla luce di tali considerazioni, la Consulta ha, quindi, ritenuto incostituzionali la trasferibilità di materie o ambiti di materie tramite intese tra Stato e regioni e successive leggi di differenziazione, poiché la Corte reputa che la devoluzione dovrebbe riguardare funzioni legislative e amministrative specifiche, giustificate in relazione a ciascuna regione, secondo il principio di sussidiarietà.**

La Corte ha, poi, interpretato altre disposizioni normative in maniera costituzionalmente orientata, stabilendo che l'iniziativa legislativa riguardante la diversificazione non è riservata esclusivamente al Governo, e che la limitazione della predeterminazione dei livelli essenziali ad alcune materie va intesa in modo che, se una materia viene qualificata come "non-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni relative ai diritti civili e sociali.

**In particolare, la sentenza della Corte Costituzionale testualmente reca "...sarebbero costituzionalmente illegittime non solo la disposizione che introduce la distinzione tra «materie LEP» e «materie non-LEP» (art. 4, comma 2),**



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**ma anche le altre disposizioni che tale distinzione assumono, e segnatamente gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 3, quest'ultimo nella parte in cui non contempla, tra le materie per cui è necessario determinare i LEP, anche l'organizzazione della giustizia di pace, i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, il commercio con l'estero, le professioni, la protezione civile, la previdenza complementare e integrativa, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale, gli enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale”.**

**Con riferimento alla materia professioni di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, la Corte Costituzionale afferma che “...Sussistono consistenti ostacoli anche al trasferimento delle funzioni relative alla materia «professioni». Infatti, secondo il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, un soggetto che esercita una libera professione che implica, in quanto attività principale, la prestazione di più servizi distinti dietro corrispettivo, esercita un'attività economica (sentenze 18 gennaio 2024, Lietuvos notaru rūmai e altri, in causa C-128/21, punti 56 e 57, e 19 febbraio 2002, Wouters e altri, in causa C-309/99, punto 47). Peraltro, la natura complessa e tecnica dei servizi forniti e la circostanza che l'esercizio della professione sia regolamentato non possono mettere in discussione tale conclusione (sentenze del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, in causa C-1/12, punto 38, e ancora Lietuvos notaru rūmai e altri, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Trattandosi di attività economica, anche le attività professionali, da un lato, sono sottoposte alle regole della concorrenza poste dallo Stato nell'esercizio della relativa competenza diretta a tutelarla e, dall'altro, rientrano nell'ambito della tutela del consumatore, che forma oggetto di regolamentazione analitica da parte del diritto eurounionale. Ciò vale soprattutto per le professioni ordinistiche, che – quanto alle regole di accesso e quindi al relativo mercato – cadono nella materia «tutela della concorrenza»; anche se non si può escludere la possibilità di una differenziazione in riferimento a quelle professioni non ordinistiche che presentano nessi con la realtà locale...”.**

**“...L'art. 3, comma 3, della legge impugnata stabilisce che la determinazione dei LEP non avvenga in tutte le materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. ma solo in quelle ivi elencate. Risultano escluse le seguenti materie: «previdenza complementare e integrativa», «professioni», «organizzazione della giustizia di pace», «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni», «commercio con l'estero», «protezione civile», «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», «enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»...”.**

Spetta, dunque, al Parlamento colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

questioni sollevate dalle ricorrenti, in modo da garantire la corretta funzionalità della l. 86/2024. Viene, infine, ribadita dalla Corte la sua competenza a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, nel caso in cui venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.

Ciò detto, si esprime soddisfazione nel constatare come la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale legittima le tesi sostenute dal Consiglio Nazionale di questa Federazione con apposita mozione in data 12.7.2024, ritenendole, pertanto, costituzionalmente giuste.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*